SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1a **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5a **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2007.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal giorno 26 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2007.

Proroga degli stati di emergenza in relazione, rispettivamente, agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005, all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonché al grave movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino . . . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 16 maggio 2007.

Automatizzazione delle estrazioni del gioco del lotto per la ruota di Napoli e di Milano . . . . . Pag. 4

DECRETO 7 giugno 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni. . . . Pag. 5

DECRETO 7 giugno 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni. . . Pag. 8

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 19 aprile 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato alla Basilica Cattedrale di Parma, nel valore di € 0,60 . . Pag. 11

DECRETO 19 aprile 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato alla Cattedrale di Sant'Evasio, in Casale Monferrato, nel valore di € 0,60 . . . . . Pag. 12

DECRETO 19 aprile 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del «50° anniversario dell'istituzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione», nel valore di € 0,65 . . . . . Pag. 14

DECRETO 19 aprile 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario dell'inaugurazione della prima «Casa dei Bambini», realizzata da Maria Montessori, nel valore di € 0,60 . . . . . Pag. 15

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 23 aprile 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Salus II», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore. . . . Pag. 16

DECRETO 23 aprile 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Salus III», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore . . . . . . Pag. 17

DECRETO 26 aprile 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Fiamma Prima», in Genova, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 17

DECRETO 26 aprile 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Santo Spirito», in Potenza, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 18

DECRETO 8 maggio 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Parco Azzurro», in Guidonia, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 18

DECRETO 10 maggio 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Progresso Sociale», in Boville Ernica, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 19

DECRETO 17 maggio 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «La Generale Servizi», in Minturno, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 20

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi. Pag. 21

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo di Imperia. . . . . Pag. 21

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Savona . . . . Pag. 22

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico della Spezia . . . . Pag. 22

Agenzia del demanio

DECRETO 1° giugno 2007.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto 30 novembre 2001, relativo all'individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.). . . . . Pag. 22

Agenzia del territorio

DECRETO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Catanzaro e della direzione regionale della Calabria. . . . . Pag. 24

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 23 maggio 2007.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per i *referendum* popolari per il distacco dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio, dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia Romagna, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetti per i giorni 24 e 25 giugno 2007. (Deliberazione n. 67/07/CSP) . . . . Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - Atto di indirizzo recante: indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi per la stagione estiva 2007 . . . . Pag. 26

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 6 giugno 2007 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 28

Autorità di Bacino del fiume Serchio: Approvazione della Variante al Piano di bacino del fiume Serchio - Stralcio assetto idrogeologico . . . . Pag. 28

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 28

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 136

Ministero della pubblica istruzione

Decreti relativi agli esami di Stato conclusivi dei corsi ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2006/2007.

07A04722

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2007.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal giorno 26 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che dal giorno 26 maggio 2007 il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stato colpito da eccezionali eventi alluvionali accompagnati da forti raffiche di vento;

Considerato che i predetti eventi alluvionali hanno provocato allagamenti dei centri abitati, movimenti franosi dei versanti, danni alla rete idraulica, nonché forti mareggiate che hanno causato eccezionali fenomeni di acqua alta;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi, anche infrastrutturali, finalizzati alla rimozione delle situazioni di criticità summenzionate;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 27 maggio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal giorno 26 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

07A05106

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2007.

Proroga degli stati di emergenza in relazione, rispettivamente, agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005, all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonché al grave movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2006, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2006 con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Ischia, in relazione all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2007, lo stato di emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;

Considerato che le predette dichiarazioni degli stati di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 22 maggio 2007 del Commissario delegato - Presidente della regione Campania, nella quale si chiede di prorogare gli stati d'emergenza nel territorio della predetta Regione in relazione ai sopra descritti contesti di criticità in atto;

Considerato che le attività dirette al superamento dei fenomeni calamitosi di cui trattasi sono tuttora in corso di completamento, con conseguente necessità di consentirne la prosecuzione per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto che le predette situazioni emergenziali persistono, e che quindi ricorrono, nelle fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, sono prorogati, fino al 31 dicembre 2007, gli stati di emergenza in relazione, rispettivamente, agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005, all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonché al grave movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

07A05107

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 2007.

Automatizzazione delle estrazioni del gioco del lotto per la ruota di Napoli e di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997 ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560 con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione ed in particolare l'art. 39, comma 3, che prevede la possibilità di effettuare le estrazioni del gioco del lotto anche mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica dei numeri vincenti;

Ritenuto che l'introduzione dell'estrazione automatizzata — attraverso l'utilizzo di apparecchiature più avanzate tecnologicamente, ampiamente garantite e collaudate, in linea con quanto già avvenuto in molti altri Paesi — rappresenta un momento innovativo per il gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale del 15 aprile 2005 con il quale, a decorrere dall'estrazione del 4 maggio 2005, l'estrazione della ruota nazionale e della ruota di Roma viene effettuata con urne movimentate elettricamente e che tale nuovo sistema estrazionale ha riscontrato gradimento del pubblico;

Vista la nota LLM 30-00362 del 2 maggio 2007 con la quale la società Lottomatica ha comunicato che sono terminate con esito positivo tutte le attività necessarie per l'adeguamento tecnico-funzionale delle nuove sedi estrazionali di Napoli e Milano;

Atteso, altresì, che i collaudi delle urne elettroniche — aventi le medesime caratteristiche tecniche e il medesimo software di quelle in uso nella sede estrazionale di Roma — che saranno utilizzate per le estrazioni del gioco del lotto delle ruote di Napoli e di Milano hanno anch'essi dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'estrazione del 31 maggio 2007 le operazioni estrazionali, per la ruota di Napoli, verranno effettuate con urne movimentate elettronicamente.

Art. 2.

A decorrere dall'estrazione del 12 giugno 2007 le operazioni estrazionali, per la ruota di Milano, verranno effettuate con urne movimentate elettronicamente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 389

07A05109

DECRETO 7 giugno 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 giugno 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 49.834 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 giugno 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 91 giorni con scadenza 14 settembre 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 giugno 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A05228

DECRETO 7 giugno 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 giugno 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 49.834 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 giugno 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 367 giorni con scadenza 16 giugno 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 giugno 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'art. precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A05229

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 19 aprile 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato alla Basilica Cattedrale di Parma, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2007 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2007, un francobollo appartenente alla serie in parola dedicato alla Basilica Cattedrale di Parma;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2007, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Basilica Cattedrale di Parma, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: $13^{1/4}$×13; colori: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta raffigura la facciata della Basilica Cattedrale di Parma con il Battistero, risalenti al periodo architettonico del medioevo. Completano il francobollo la leggenda «BASILICA CATTEDRALE DI PARMA», la scritta «Italia» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2007

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A05094

DECRETO 19 aprile 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato alla Cattedrale di Sant'Evasio, in Casale Monferrato, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2007 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2007, un francobollo appartenente alla serie in parola dedicato alla Cattedrale di Sant'Evasio, in Casale Monferrato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2007, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Cattedrale di Sant'Evasio, in Casale Monferrato (Alessandria), nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: $13 \times 13^{1/4}$; colori: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta raffigura la facciata principale della Cattedrale di Sant'Evasio, in Casale Monferrato, risalente al XII secolo. Completano il francobollo le leggende «CATTEDRALE DI SANT'EVASIO» e «CASALE MONFERRATO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2007

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A05095

DECRETO 19 aprile 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del «50° anniversario dell'istituzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione», nel valore di € 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2007;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interna e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2007 un francobollo celebrativo del «50° anniversario dell'istituzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione», nel valore di € 0,65.

Il francobollo è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta e formato stampa: mm 40×30; dentellatura: $13 \times 13^{1/4}$; colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 32,50».

La vignetta raffigura, all'interno di una cornice ovale, la sede della scuola superiore della pubblica amministrazione, in Roma vista dal Tevere e, in primo piano, uno scorcio di Ponte Milvio. Completano il fran-

cobollo la leggenda «SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 50º anniversario», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,65».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2007

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A05096

DECRETO 19 aprile 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario dell'inaugurazione della prima «Casa dei Bambini», realizzata da Maria Montessori, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e deve telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/1998 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2007;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2007, un francobollo celebrativo del centenario dell'inaugurazione della prima «Casa dei Bambini» realizzata da Maria Montessori, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: $13^{1/4}$×13; colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta raffigura un ritratto della pedagogista Maria Montessori con una coppia di scolari di inizio novecento e due alunni di oggi, rappresentativi della Casa dei Bambini fondata dall'educatrice nel 1907 a Roma; in alto a destra è riprodotto il logo del centenario della prima «Casa dei Bambini». Completano il francobollo la leggenda «CENTENARIO DELLA PRIMA "CASA DEI BAMBINI" DI MARIA MONTESSORI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2007

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A05097

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 aprile 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Salus II», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione deI Ministero delle attività produttive;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto legge 4 settembre, n. 366 convertito con modificazioni in legge 3 novembre 1987, n. 452;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452 con il quale vengono resi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7 maggio 1987, n. 174 e 3 luglio 1987, n. 262 non convertiti in legge;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale, ai sensi della normativa emanata con il decreto legge 6 marzo 1987, n. 66, la cooperativa Salus II con sede in Napoli è stata posta in gestione commissariale;

Visto il provvedimento del 4 agosto 2005 con il quale il commissario coordinatore rag. Antonio Borgia ha conferito la gestione temporanea della Società Cooperativa Salus II al commissario governativo M.M. Andrea D'Urso in sostituzione del M.M. Tommaso Bove, deceduto;

Vista la relazione, datata 19 maggio 2006, con la quale il commissario coordinatore propone la sostituzione del commissario M.M. Andrea D'Urso, nominato in precedenza in via temporanea dal commissario coordinatore stesso;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina definitiva del commissario governativo;

Decreta:

Il maresciallo aiutante Vincenzo Rossini, nato a San Felice a Cancello (Caserta) il 16 giugno 1958 ed ivi residente codice fiscale RSSVCN58H16H834N, è nominato commissario governativo della società cooperativa «Salus II» con sede in Napoli, codice fiscale n. 04105570636 in sostituzione del M.M. Andrea D'Urso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'interno
AMATO

07A05090

DECRETO 23 aprile 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Salus III», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive:

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, in legge 3 novembre 1987, n. 452;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452 con il quale vengono resi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7 maggio 1987, n. 174 e 3 luglio 1987, n. 262, non convertiti in legge;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale, ai sensi della normativa emanata con il decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, la cooperativa «Salus III», con sede in Napoli, è stata posta in gestione commissariale;

Visto il provvedimento del 4 agosto 2005 con il quale il commissario coordinatore rag. Antonio Borgia ha conferito la gestione temporanea della società cooperativa «Salus III» al commissario governativo M.M. Antonio Blasini in sostituzione del M.M. Tommaso Bove, deceduto;

Vista la relazione, datata 19 maggio 2006, con la quale il commissario coordinatore propone la sostituzione del commissario M.M. Antonio Blasini, nominato in precedenza in via temporanea dal commissario coordinatore stesso;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina definitiva del commissario governativo;

Decreta:

Il Maresciallo aiutante Vincenzo Rossini, nato a San Felice a Cancello (Caserta) il 16 giugno 1958 ed ivi residente, codice fiscale RSSVCN58H16H834N, è nominato commissario governativo della società cooperativa «Salus III» con sede in Napoli, codice fiscale n. 04111110633 in sostituzione del M.M. Antonio Blasini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'interno
AMATO

07A05092

DECRETO 26 aprile 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Fiamma Prima», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di ispezione straordinaria del 20 febbraio 2006 effettuato nei confronti della società cooperativa «Fiamma Prima» con sede in Genova;

Preso atto delle deduzioni e delle osservazioni formulate dal presidente dell'Ente in questione sulla proposta di gestione commissanale, non ritenute peraltro sufficienti ad escludere l'adozione del provvedimento stante la forte litigiosità presente all'interno della platea sociale;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Considerata la particolare situazione dell'Ente e a tutela dell'interesse dei soci, si ritiene opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Fiamma Prima», con sede in Genova, codice fiscale n. 80021190105, costituita in data 21 novembre 1969.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana Mazzeo nata Palazzo S. Gervasio (Potenza) il 9 novembre 1969, con studio in

Roma a piazza Euclide n. 31, codice fiscale MZZSVN69S49G942W è nominata, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05091

DECRETO 26 aprile 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Santo Spirito», in Potenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005 con il quale la società cooperativa «Santo Spirito», con sede in Potenza è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Dante Tirico;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2006, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2006, con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per un periodo di sei mesi;

Vista la relazione del 5 marzo 2007, pervenuta all'amministrazione in data 17 aprile 2007 con la quale il commissario governativo chiede una nuova proroga del mandato, al fine di poter completare il risanamento contabile amministrativo del sodalizio;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Dante Tirico, commissario governativo della società cooperativa «Santo Spirito», con sede in Potenza, sono prorogati per un periodo sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05089

DECRETO 8 maggio 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Parco Azzurro», in Guidonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003 con il quale la Società cooperativa edilizia «Parco Azzurro con sede in Guidonia (Roma) è stata posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2003 con il quale l'avv. Ignazio Abrignani è stato nominato vice commissario governativo dell'Ente in questione;

Visti i decreti ministeriali di proroga del 3 giugno 2004 e dell'8 marzo 2005 e del 6 marzo 2006 con il quale i mandati rispettivamente del commissario governativo e del vice commissario governativo sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;

Vista la relazione del commissario governativo datata 1° marzo 2007 ed i relativi allegati;

Vista la relazione del vice commissario governativo trasmessa in data 12 febbraio 2007;

Considerata la complessità della situazione e le attività necessarie che emergono dagli atti citati nonché dalla corrispondenza complessiva pervenuta a questa autorità;

Tenuto conto della alta conflittualità esistente tra le parti sociali e tra gli stessi organi della procedura, i quali riferiscono disgiuntamente al Ministero dello sviluppo economico esponendo visioni della procedura contrapposte e contraddittorie tra di loro, che rendono necessaria la proroga della gestione commissariale ed un nuovo mandato per la figura del commissario governativo, che dovrà possibilmente ristabilire un equilibrio all'interno della platea sociale, svolgendo una posizione di terzietà rispetto agli interessi di parte che si combattono nel sodalizio;

Tenuto conto che la conflittualità esistente nella cooperativa ha fatto si che i due blocchi di soci si sono schierati, l'uno a favore del commissario e l'altro a favore del vice commissario;

Considerata la necessità, pertanto, di rinnovare la figura del commissario puntando su persona fisica diversa;

Considerato altresì che lo stato attuale degli adempimenti necessari consiglia la revoca della figura del vice commissario;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione del presente decreto sulla base dei dati relativi agli sviluppi sociali ed alle motivazioni indicate, ed ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

Decreta:

1. La gestione commissariale della società cooperativa «Parco Azzurro» con sede in Guidonia (Roma) è prorogata ed al dott. Nicola Ermini e all'avv. Ignazio Abrignani sono confermati rispettivamente i poteri di commissario governativo e di vice commissario della suddetta cooperativa, a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto ad oggi.

2. La revoca del decreto ministeriale 5 agosto 2003 con il quale è stato istituito il vice commissario governativo.

3. Il dott. Giacomo Nicastro, nato a Palermo il 9 agosto 1937, domiciliato in Roma alla via Bonaldo Stringher n. 27, è nominato commissario governativo della società cooperativa «Parco Azzurro» con sede in Guidonia (Roma), già posta in gestione commissariale con decreto ministeriale 23 luglio 2003, per un periodo di mesi sei dalla data del presente decreto.

4. Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

5. Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05088

DECRETO 10 maggio 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Progresso Sociale», in Boville Ernica, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005 con il quale la società cooperativa «Progresso Sociale» con sede in Boville Ernica (Frosinone) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Carmelo Verdiglione, per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2006 con il quale è stata prorogata la gestione commissariale per ulteriori dodici mesi dalla data di scadenza del precedente decreto;

Vista la relazione datata 12 marzo 2007, pervenuta in data 17 aprile 2007, con la quale il commissario governativo chiede una proroga di otto mesi della gestione commissariale, considerate le iniziative in corso tese a salvare la cooperativa dal dissesto;

Tenuto conto della rilevanza sociale dell'attività e dell'interesse e coinvolgimento degli Enti locali nonché dei soci;

Considerato che, stante la particolare situazione dell'Ente al fine di una incisiva e tempestiva azione dell'organo governativo tesa al salvataggio della cooperativa, sia opportuno procedere alla nomina di un commissario più vicino territorialmente all'attività di impresa;

Ritenuto necessario procedere celermente all'emanazione del presente decreto sulla base dei dati relativi agli sviluppi sociali ed alle motivazioni indicate, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

Decreta:

1. La gestione commissariale della società cooperativa «Progresso Sociale», con sede in Boville Ernica (Frosinone) è prorogata per un periodo di otto mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

2. Il dott. Luigi Capoccetta, nato a Colleferro il 9 aprile 1950, con studio in Frosinone alla via Lecce n. 31, è nominato commissario governativo della società cooperativa «Progresso Sociale» con sede in Boville Ernica (Frosinone), già posta in gestione commissariale con decreto ministeriale 24 marzo 2005.

4. Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il medesimo decreto è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di trenta e centoventi giorni dalla notifica.

Roma, 10 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05087

DECRETO 17 maggio 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «La Generale Servizi», in Minturno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di accertamento ispettivo in data 7 settembre 2006 effettuato dalla Lega nazionale cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa «La Generale Servizi», con sede in Minturno (Latina) dal quale emergono numerose irregolarità nella gestione societaria;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «La Generale Servizi», con sede in Minturno (Latina), codice fiscale ln. 01690610595, costituita in data 19 settembre 1994, a rogito notaio dott. Fuccillo Guido.

Art. 2.

Il dott. De Paolis David, codice fiscale DPLDVD66C15H501Y, nato a Roma il 15 marzo 1966, con studio in Roma, via Cairoli n. 24, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05086

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nei giorni 9, 10 e 11 maggio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa dell'effettuazione degli interventi tecnici necessari per il progetto di reingegnerizzazione del pubblico registro automobilistico, l'Ufficio provinciale A.C.I. di Bari è rimasto chiuso al pubblico nelle giornate del 9, 10 e 11 maggio 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. UP BR/0001090/07 del 4 maggio 2007, e confermata con nota prot. UP BR/0001215/07 del 16 maggio 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce, con nota prot. n. 2513/2007 Protinfo del 10 maggio 2007, ha proposto l'emissione del conseguente provvedimento accertativo.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 25 maggio 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A05110

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale A.C.I. - Pubblico registro automobilistico, e Ufficio assistenza bollo di Imperia il 21 maggio 2007, per l'intera giornata lavorativa, per sciopero del personale A.C.I.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Imperia ha comunicato, con nota prot. n. 293/S del 17 maggio 2007, la chiusura sportelli al pubblico il 21 maggio 2007, per sciopero del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 910 del 17 maggio 2007, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 28 maggio 2007

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

07A04969

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale A.C.I. - Pubblico registro automobilistico di Savona il 21 maggio 2007, per l'intera giornata lavorativa, per sciopero del personale indetto dalle OO.SS. dell'A.C.I.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Savona ha comunicato, con nota prot. n. 501 del 16 maggio 2007, la chiusura sportelli al pubblico il 21 maggio 2007, per sciopero del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 916 del 18 maggio 2007, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 28 maggio 2007

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

07A04970

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico della Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale A.C.I. - Pubblico registro automobilistico della Spezia il 21 maggio 2007, per l'intera giornata lavorativa, per sciopero nazionale del personale A.C.I.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. della Spezia ha comunicato, con nota prot. n. UP SP/657/07 del 18 maggio 2007, la chiusura sportelli al pubblico il 21 maggio 2007, per sciopero del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 944 del 23 maggio 2007, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 29 maggio 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A04971

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 1° giugno 2007.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto 30 novembre 2001, relativo all'individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra

l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'I.N.P.D.A.P. dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002 pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 13485 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 17048 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 19692 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 20410 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 22889 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 31100 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 settembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33486 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2002, con il quale sono state apportate rettifiche al decreto n. 31100 del 13 settembre 2002 e all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 35813 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 2002, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39839 emanato dal direttore dell'Agenzia del Demanio in data 12 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2002, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 45758 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2003, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4608 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 gennaio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2003, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001, al decreto n. 35813 del 17 ottobre 2002 e al decreto 45758 del 17 dicembre 2002;

Visto il decreto n. 5385 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8291 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2003, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001 e all'allegato *D* del decreto 33780 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 12240 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 22914 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 49376 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 23 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 22071 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 2006, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Vista la nota prot. n. 943 del 23 marzo 2007, con la quale l'INPDAP ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001, relativamente all'esatta identificazione catastale di un immobile ivi individuato;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è rettificato come segue: l'immobile sito in Torino via Buriasco 20/13 20/15, foglio 106 - *sub* da 1 a 36 di cui alla pagina 130 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificato dalla particella 89 anziché 98;

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2007

Il direttore: SPITZ

07A05111

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Catanzaro e della direzione regionale della Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot, n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia

del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1º marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 3885 del 23 aprile 2007 dell'Ufficio provinciale di Catanzaro, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento nel giorno 30 aprile 2007 dell'Ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento è da attribuirsi all'intervento di disinfestazione dei locali sede dell'Ufficio provinciale di Catanzaro e della Direzione regionale della Calabria;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 179/2007 del 1º giugno 2007 ha espresso parere favorevole in merito:

Decreta:

È accertato, per il giorno 30 aprile 2007, il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Catanzaro e della Direzione regionale della Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 4 giugno 2007

Il direttore regionale: SILVARI

07A05150

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 maggio 2007.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per i *referendum* popolari per il distacco dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio, dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia Romagna, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetti per i giorni 24 e 25 giugno 2007. (Deliberazione n. 67/07/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 23 maggio 2007;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8 recante «modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 2007, recante «Indizione del *referendum* popolare per il distacco dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna»;

Udita la relazione dei commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai

quesiti di cui ai *referendum ex* art. 132, secondo comma della Costituzione avente ad oggetto il distacco dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio (Provincia di Pesaro e Urbino) dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, fissati per i giorni 24 e 25 giugno 2007, nei territori interessati dalle consultazioni referendarie, e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante «modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».

2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 25 giugno 2007.

Il presente provvedimento è inviato alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 23 maggio 2007

Il Presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - LAURIA

07A05108

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Atto di indirizzo recante: indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi per la stagione estiva 2007

Al Presidente della regione Abruzzo
Al Presidente della regione Basilicata
Al Presidente della regione Calabria
Al Presidente della regione Campania
Al Presidente della regione Emilia-Romagna
Al Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia
Al Presidente della regione Lazio
Al Presidente della regione Liguria
Al Presidente della regione Lombardia
Al Presidente della regione Marche
Al Presidente della regione Molise
Al Presidente della regione Piemonte
Al Presidente della regione Puglia
Al Presidente della regione Sardegna
Al Presidente della regione Sicilia
Al Presidente della regione Toscana
Al Presidente della regione Umbria
Al Presidente della regione Valle D'Aosta
Al Presidente della regione Veneto
Al Presidente della provincia autonoma di Bolzano
Al Presidente della provincia autonoma di Trento

e, p.c.:

Al Ministero per gli affari regionali e autonomie locali
Al Ministero dell'interno
Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Al Ministero della difesa
Al Ministero delle infrastrutture
Al Ministero dei trasporti
Al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio

La passata stagione invernale è stata contraddistinta da scarsità di precipitazioni e temperature più elevate della norma, tale da portare alla recente dichiarazione di stato di emergenza per crisi idrica nelle regioni centro-settentrionali del Paese. Il persistere e l'evoluzione attesa di tale scenario, induce a ipotizzare per la prossima stagione estiva il manifestarsi di condizioni tali da determinare con preoccupante facilità il rischio di incendi boschivi, a cui sarà necessario porre particolare attenzione.

I tradizionali fattori sociali e culturali continuano ad incidere in modo negativo sul fenomeno, anche se in parte risultano mitigati dal maggior impegno che lo Stato, le regioni e le province autonome hanno profuso nell'opera di contrasto e prevenzione sul territorio.

Le istituzioni pubbliche, nell'ottica di un'azione sinergica e coordinata che consenta di fornire una risposta tempestiva ed efficace al verificarsi di una crisi, sono chiamate ad assicurare ogni possibile concorso sia all'azione di prevenzione che di lotta attiva.

Ritengo che l'attento lavoro preparatorio svolto dalle regioni e province autonome anche in coordinamento con le forze statali, consenta di giungere nelle migliori condizioni di capacità organizzativa ed operativa all'appuntamento dell'apertura della campagna estiva che, per quest'anno, ai sensi del comma 1 art. 1 della legge n. 152/2005, è fissata al 9 giugno p.v. e terminerà il 30 settembre, fatta salva la possibilità di proroga determinata dall'evoluzione delle condizioni meteoclimatiche e dalla persistenza delle condizioni di rischio.

In vista della campagna estiva, ritengo pertanto importante rivolgere un particolare invito alle SS.LL. affinché sia assunta, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni ulteriore iniziativa volta alla riduzione del rischio incendi, alla prevenzione e alla mitigazione dei danni da essi causati, nell'ottica della salvaguardia delle persone e dei beni.

Pertanto, ritengo doveroso fornire essenziali «indirizzi operativi», che vengono emanati ai sensi dell'art. 5, comma 2) della legge 9 novembre 2001, n. 401, nel contesto delle rilevanti competenze attribuite dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, affinché vengano adottate tutte le iniziative ed attività necessarie a prevenire e fronteggiare in modo risolutivo ogni situazione di emergenza, ben tenendo conto dell'esperienza e dei risultati delle campagne precedenti, nonché del modificarsi della natura degli incendi stessi.

In tale contesto si colloca l'attività di previsione delle condizioni di pericolosità degli incendi boschivi promossa dal dipartimento della protezione civile attraverso la rete dei centri funzionali di cui alla Direttiva emanata il 27 febbraio 2004, che permette di attivare, da parte delle sale operative unificate permanenti e/o delle sale operative regionali, la fase di attenzione in tempi utili per una proficua azione di contrasto degli eventi e dei potenziali fattori d'innesco.

Ciò è tanto più importante in quanto dall'analisi dei dati degli ultimi anni e dall'esperienza operativa è emerso che crescente è il numero e la valenza degli incendi che interessano, oltre alle aree boscate e rurali, anche zone fortemente urbanizzate e caratterizzate dalla presenza di varie infrastrutture, anche strategiche e di rilevante importanza sociale, dando origine ad incendi di interfaccia, a cui generalmente consegue un ampio e difficoltoso intervento di protezione civile.

Allo scopo di migliorare i pur soddisfacenti risultati conseguiti in passato, si rappresentano, pertanto, alcuni indirizzi operativi finalizzati a:

assicurare l'attivazione dei piani di previsione, prevenzione e lotta attiva, adottando tutte le misure e le azioni necessarie al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle risorse garantendo inoltre il soccorso e il coordinamento fra le diverse strutture regionali deputate alla lotta antincendio e alla protezione civile troppo spesso disgiunte fra loro;

attivare in tempi rapidi le sale operative unificate permanenti e/o sale operative regionali, nella consapevolezza del ruolo decisivo che esse rivestono per un efficace coordinamento tra i diversi soggetti che concorrono alla lotta agli incendi boschivi e, ove del caso, all'intervento di protezione civile;

definire specifiche intese ed accordi con il corpo forestale dello Stato e con il corpo nazionale dei vigili del fuoco, su base locale, tenendo in debito conto le componenti significative ed in alcuni casi preponderanti che li integrano, quali operai forestali e volontari;

definire specifiche intese ed accordi tra regioni confinanti per la mutua cooperazione interregionale con mezzi aerei regionali nella lotta attiva agli incendi boschivi, in caso di eventi particolarmente critici;

definire protocolli d'intesa con la guardia costiera per il tramite delle capitanerie di porto, per proteggere il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei nel periodo estivo, individuando aree a ridosso delle coste ma altrettanto sicure per i bagnanti, dove i mezzi aerei possano rifornirsi di acqua senza pericolo per la balneazione;

migliorare e potenziare i sistemi antincendio regionali e locali per affiancare, integrare e rendere in tal modo efficace l'impiego dei mezzi aerei, anche con idonea azione di contenimento terrestre;

collaborare con le amministrazioni provinciali e comunali, avvalendosi anche del supporto del corpo forestale dello Stato e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, per elaborare e tempestivamente aggiornare e perfezionare una specifica pianificazione in cui vengano individuate le zone a rischio per incendi di interfaccia, definite le zone di interesse e di maggior rischio di penetrazione di un incendio tra le zone insediate, indicate le infrastrutture strategiche eventualmente presenti, individuati i percorsi stradali e la loro praticabilità in relazione ai possibili scenari derivanti da eventi in atto;

individuare, definire e tempestivamente perfezionare, nell'ambito della pianificazione derivante dall'individuazione delle zone a rischio incendio d'interfaccia, nuove procedure volte a fronteggiare la specifica emergenza mediante l'immediato allertamento, lo scambio tempestivo di informazione, il coordinamento e l'organizzazione di tutte le componenti delle strutture con compiti di protezione civile, nonché le misure per la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti a tale rischio;

informare tempestivamente il dipartimento della protezione civile sulla situazione degli incendi in atto, unica vera modalità per permettere l'intervento più efficace della flotta aerea dello Stato;

assicurare la pronta attuazione delle «procedure operative per la richiesta di concorso della flotta aerea dello Stato in occasione di incendi boschivi», ponendo particolare attenzione al sistema di allertamento dei mezzi aerei gestiti dal dipartimento della protezione civile, onde assicurare la prontezza, la proficuità e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;

adottare tutte le misure necessarie affinché impianti elettrici, costruzioni, piantagioni ed opere varie che possono costituire pericolo per il volo dei velivoli antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnalazione sia a terra che aerea, garantendo in tal modo le migliori condizioni per la sicurezza della flotta aerea antincendio;

provvedere al continuo aggiornamento della disponibilità di punti di approvvigionamento idrico, con particolare attenzione alla presenza anche temporanea di ostacoli al volo, nonché alle operazioni di carico d'acqua;

avviare tempestivamente nei confronti dei cittadini, e soprattutto dei giovani, un sistema di comunicazione diretto a diffondere, nelle forme più opportune, la cultura della protezione civile ed in particolare l'informazione relativa agli incendi boschivi e alle conseguenze sociali e ambientali che ne derivano.

Confido vivamente che tutte le diverse componenti istituzionali chiamate ad operare nel settore concorrano, anche se a diverso titolo, alla più efficace azione di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi con il consueto spirito di intenti e collaborazione.

Il Dipartimento della protezione civile assicurerà, come sempre, il coordinamento delle azioni di competenza dello Stato e garantirà ogni assistenza e collaborazione per il miglior successo della campagna A.I.B. 2007.

Roma, 1° giugno 2007

Il Presidente: PRODI

07A05084

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 giugno 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3513
Yen	163,67
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	28,433
Corona danese	7,4467
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67830
Fiorino ungherese	252,99
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8315
Nuovo leu romeno	3,2668
Corona svedese	9,3400
Corona slovacca	34,215
Franco svizzero	1,6452
Corona islandese	84,53
Corona norvegese	8,0800
Kuna croata	7,3430
Rublo russo	34,8990
Nuova lira turca	1,7850
Dollaro australiano	1,6053
Dollaro canadese	1,4341
Yuan cinese	10,3183
Dollaro di Hong Kong	10,5558
Rupia indonesiana	12033,33
Won sudcoreano	1252,66
Ringgit malese	4,6214
Dollaro neozelandese	1,8020
Peso filippino	62,092
Dollaro di Singapore	2,0696
Baht tailandese	44,208
Rand sudafricano	9,7390

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A05231

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO

Approvazione della Variante al Piano di bacino del fiume Serchio - Stralcio assetto idrogeologico

Si comunica che con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 61 del 16 maggio 2007 è stata approvata la Variante al Piano di bacino del fiume Serchio - Stralcio assetto idrogeologico - per la modifica delle norme di piano: articoli 22, 25 e 50.

La Variante al Piano di bacino e la relativa documentazione sono consultabili anche sul sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Serchio all'indirizzo www.serchio-autoritadibacino.it

07A05085

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione.

Pertanto con determinazione del dirigente dell'Area - Settore II, le medesime sono state cancellate dal registro assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio di Macerata.

Orart di Regnicolo Giacomo & C. s.n.c. Recanati (Macerta) 51/MC.

07A05093

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-133) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.